

ticolo conceduta all'intendente generale della real Casa, per tutte le azioni attive e passive relative alla dotazione, non comprenda anche l'azione reale.

Il suo emendamento è così concepito :

« Le azioni attive e passive che appartengono all'usufruttuario saranno intentate e sostenute dal sovrintendente della real Casa ; le azioni reali sono intentate e sostenute dal demanio secondo il giure comune. »

Forse sarà d'uopo aggiungere : « le azioni attive e passive relative alla dotazione della Corona. »

Domando anzitutto se quest'emendamento è appoggiato.

FARINA P. L'ulteriore spiegazione che si vuole introdurre si può inserire per abbondanza ove bene si stimi, ma non mi pare necessaria, mentre le parole dell'articolo, quale fu concepito dalla Commissione, contemplano la dotazione e non i beni della dotazione, e conseguentemente quel diritto che è di sua natura nell'usufrutto.

Pertanto non si può dire che sia mestieri di maggiore spiegazione, mentre le parole sono queste: *Le azioni attive e passive relative alla dotazione della Corona.*

Ora, siccome la dotazione non consiste che in una assegnazione di usufrutti, è evidente abbastanza la cosa. Per conseguenza se si vuol inserire una maggiore spiegazione, si potrà fare, ma trovo che già sufficientemente è precisata la cosa colle parole usate dalla Commissione.

MOLLARD. En réponse aux observations de M. Farina je ferai remarquer que l'article 1^{er} de la loi dit que la dotation de la Couronne se compose d'une assignation en biens meubles et immeubles, et d'une somme, etc.; maintenant l'article 11 attribuant à l'intendant de la liste civile sans distinction toutes les actions actives et passives de la dotation, on pourrait croire qu'on a voulu comprendre les actions réelles, et faire ainsi une dérogation au droit commun; c'est là un doute que fait disparaître l'amendement que j'ai déposé.

MAZZA. La proposizione dell'onorevole preopinante non richiede il concorso del demanio nelle questioni reali, e si renderebbe quindi imperfetta l'azione; io direi perciò in fine dell'articolo: « e in concorso col regio demanio quando trattasi di azioni reali. »

PRESIDENTE. Il deputato Mazza propone un sotto-emendamento a quello proposto dal deputato Mollard.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

FARINA P. Faccio osservare semplicemente che l'argomento che si voleva dedurre dall'articolo primo non mi pare troppo esatto, mentre l'articolo primo usa termini diversi nell'indicare l'usufrutto dei beni stabili e la dotazione in danaro. Non c'è adunque quell'identità di termini che può far supporre un'identità di diritti.

Consequentemente mi pare che non si possa dedurre da ciò una necessità di maggiori spiegazioni nell'articolo che forma la questione attuale.

MOLLARD. Si l'on croit que l'article soit formulé d'une manière assez claire pour éviter la confusion que je viens d'énoncer, je m'associerais volontiers à cette opinion. Seulement il me semble qu'il faudrait employer une expression explicite pour démontrer clairement que la loi a précisément ce sens. C'est pour cela que je proposerais à la fin de l'article ces mots: *Le tout suivant le droit commun et sans préjudice de l'action du domaine.*

PRESIDENTE. Est-ce que vous retirez votre premier amendement?

MOLLARD. Je retire le premier amendement.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Mollard ritira il suo

primo emendamento, ed invece suggerisce quest'altro, di aggiungere cioè dopo l'articolo 11 le parole: *il tutto secondo il diritto comune e senza pregiudizio dell'azione del demanio.*

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

RICCI V., relatore. Siccome in tutte le leggi è stato dichiarato, e credo non possa cadere in dubbio che non cambia la natura dei beni che sono assegnati alla Corona, i quali continuano ad essere del demanio, mi pare che non vi possa essere dubbio che tutte le azioni dovranno essere sostenute dal proprietario. La redazione dell'articolo non presenta, a parer mio, alcun plausibile dubbio, perchè dice: *azioni attive e passive relative alla dotazione della Corona*; dunque relative all'usufrutto.

Per queste considerazioni io crederei una complicazione l'aggiungere qualunque degli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Dunque non resta che l'ultimo emendamento proposto dal deputato Mollard, che consiste nelle parole: *il tutto secondo il diritto comune e senza pregiudizio dell'azione del demanio.*

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Domando al deputato Mazza se persiste nel suo emendamento.

MAZZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo tal quale venne proposto dalla Commissione. Lo rileggo:

« Le azioni attive o passive relative alla dotazione della Corona saranno intentate e sostenute dal sovrintendente generale della real Casa. »

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 12 del progetto, 13 della legge:

« Le spese stanziate nel bilancio passivo dell'azienda generale della real Casa, e che passarono quindi alla lista civile, saranno trasferite su quelli dei diversi bilanci passivi dello Stato cui per loro natura devono appartenere. »

Va annesso a questo articolo l'elenco C, così concepito:

Specchio (C) delle spese che dall'Azienda generale della Real Casa sono passate a carico della lista civile, che debbono trasferirsi sui bilanci passivi dello Stato, ed in parte esser poste a peso dell'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.

Spese ordinarie.

« Spese per il palazzo delle regie segreterie di Stato e degli archivi di Corte in Torino	L.	6,674 07 1/10
« Fabbriche delle guardie svizzere, del real palazzo, del real castello di Madama, della regia Accademia militare, e del quartiere delle guardie del Corpo in Torino »		12,798 15 7/10
« Valentino reale presso Torino. . . »		5,809 83 7/10
« Teatro Regio di Torino. »		22,467 » »
« Fitto del quartiere delle guardie del Corpo e del real palazzo in Torino . . »		15,841 66 9/10
« Segreteria di gabinetto e privata di S. M. il Re Carlo Felice »		6,400 » »
« Stipendi, trattenimenti e pensioni, comprese quelle di riposo della Corte nobile riordinata col real decreto del 24 gennaio 1849 »		215,340 » »